

Concessioni dell'Imperatore Enrico V ai Bolognesi (1116)

Nel nome della santa e individua Trinità. Nell'anno del Signore 1116 alle idi di maggio dell'indizione IX, Enrico per grazia di Dio imperatore romano [...] È proprio della clemenza imperiale accogliere le preghiere dei nostri fedeli, concedendo benefici quale ricompensa della loro devozione. Perciò prendiamo sotto la nostra speciale protezione e difesa le persone e le cose mobili e immobili acquisite e da acquisirsi di tutti i cittadini bolognesi, dovunque si trovino o si trasferiscano, così che nessuno presuma di poterli molestare e di poter recare ingiuria alle loro persone o alle loro cose. Concediamo a loro il libero transito su tutte le strade terrestri e fluviali e in particolare la libera navigazione del Po, scendendo verso Venezia e risalendo verso la Lombardia, di modo che nessuno osi in avvenire porre loro qualche impedimento e molestia in queste strade durante i loro viaggi. Nessuno li costringa, nessuno chieda loro qualche prestazione per qualsiasi ragione, per il ripatico¹ o per qualsiasi altro motivo, e ciò specialmente lo vietiamo in Ferrara o nel suo territorio, salvo quello che è dovuto ai nostri legati, secondo il diritto e le consuetudini nei vari luoghi. Ordiniamo che le loro consuetudini antiche rimangano in perpetuo intatte e illese e godano i pascoli delle selve dalla Pieve di Buida e fino alle paludi e fino a Cento. In tutto il Reno non sia fatto alcun lavoro che ne peggiori la navigabilità; i mercanti di Toscana non passino al di là della strada (via Emilia) per i loro commerci se non due volte all'anno, cioè per le fiere della domenica delle Palme e di San Martino. Per il fodro² non vengano richieste più di 100 lire di denari veronesi e nessun conte osi molestare i loro coloni o affittuari per averne l'albergaria, detta mansionatico³. Per tutto il tempo in cui saranno in una spedizione militare con noi, per nessuna ragione siano sottoposti a giudizio se non per quello che colà avranno commesso [...] Se qualcuno contravverrà a questo privilegio che abbiamo concesso, soggiaccia alla multa di 100 libbre di oro purissimo, da pagarsi metà alle nostre casse e metà ai sopradetti concittadini [...].

15 maggio 1116

¹ Tassa per l'approdo o l'accesso alle vie d'acqua.

² Diritto di re e signori di essere ospitati a spese pubbliche durante i loro spostamenti o il corrispettivo tributo in denaro.

³ Tributo pagato dal vassallo per gli alloggi del signore di passaggio nel suo territorio; consisteva spesso nella stessa prestazione di alloggio.